

ISTITUTO FEMMINILE
ANTONIETTA GENNA SPANO'
MARSALA – Via Frisella n.37 – Tel.0923 953433
E-mail: istgenna @tin.it
Pec:istitutogennaspano@pec.it

Eretto in Ente Morale con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.587/A del 21 settembre 1956
C.F.: 82001690815 – P.IVA: 01137780811

PIANO TRIENNALE DI AVVIO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(Legge 190/2012)
Anni 2021- 2023

Indice

TITOLO I – DIPOSIZIONI PRELIMINARI

Paragrafo 1 - Premessa

- " 2 - Contenuto e finalità del Piano
- " 3 - Classificazione delle attività ed organizzazione
- " 4 - Gestione del rischio

TITOLO II – MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Paragrafo 5 - Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

- " 6 - Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione
 - 6.1 - Conflitto di interesse
 - 6.2 - Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. n.39/2013
 - 6.3 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli Uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.
 - 6.4 - Obblighi di informazione
- " 7 - Formazione e Comunicazione
- " 8 - Sistema disciplinare
- " 9 - Obblighi di trasparenza

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Paragrafo 10 - Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del Piano

- " 11 - Adeguamento del Piano e clausola di rinvio
- " 12 - Entrata in vigore

TITOLO I – DIPOSIZIONI PRELIMINARI

Paragrafo 1

1. La legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali ed anche nelle IPAB.
2. La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art.1 della legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. La legge non contiene una definizione di corruzione. Il concetto deve essere qui inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica che è disciplinata negli art. 318, 319, 319 ter c.p. E sono tali da comprendere l'intera gamma dei delitti contro la P.A. Disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, art. 2635 del codice civile, il D. Leg. 231/2001 e le altre disposizioni applicabili.
3. La legge ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione nella ANAC (Legge 135/2013), ed attribuisce a tale Autorità compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa: alla medesima autorità compete inoltre l'approvazione del Piano nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica
4. Con delibera n.72/2012 l'ANAC ha approvato il Piano nazionale Anticorruzione come predisposto dal DFP.
5. L'IPAB " Istituto Femminile Antonietta Genna Spanò" (di seguito chiamata ENTE) ritiene di adottare un proprio Piano Triennale di prevenzione della corruzione (di seguito PIANO) e di individuare un dirigente con funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione: tale soggetto collabora alla predisposizione del Piano triennale, svolge verifiche e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
6. Il presente Piano è adottato ai sensi della legge n.190 del 2012 ed in conformità alle indicazioni contenute nel PNA approvato con Delibera dell'ANAC n. 72 dell'11 settembre 2013.

Paragrafo 2

1. Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente": ai dipendenti e ai collaboratori è data comunicazione della pubblicazione direttamente per prendene visione
Il presente Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.
2. Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali o locali competenti secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 11.

Paragrafo 3

1. L'ISTITUTO FEMMINILE ANTONIETTA GENNA SPANO' ha come oggetto sociale:

- l'assistenza di bambini bisognosi dai 6 ai 14 anni che vivono in stato di disagio sociale e/o economico;
- la gestione di una azienda agricola sita in contrada Biesina/Mola estesa 196.80.13 dove si coltiva la vite, l'ulivo e il grano

2. L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. I Componenti del Consiglio, che nominano nel proprio ambito il Presidente, sono designati: dal Sindaco, dal Prefetto, dal Vescovo, dal Parroco della Chiesa Madre, dalla famiglia Spanò

Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dello Statuto.

I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Tutti i consiglieri non percepiscono alcun compenso.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e alla persona designata a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, è attribuita la rappresentanza dell'Ente anche in giudizio con firma libera.

L'Ente ha un Revisore dei Conti esterno.

3. La gestione operativa dell'Ente, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione, è assicurata dal Direttore/Segretario.

Paragrafo 4

1. In osservanza a quanto disposto dalla legge 190/2013 e dal PNA il Direttore/Segretario procederà all'aggiornamento della mappatura delle aree esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo, le strutture coinvolte oltre che la ricognizione delle misure di prevenzione già adottate e quelle ulteriori da adottare per ridurre il verificarsi del rischio. Per ciascuna attività si individuerà la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l'impatto economico, organizzativo e di immagine che l'Ente potrebbe subire nell'ipotesi del verificarsi degli stessi. Salvo che non sia diversamente stabilito, l'attuazione delle ulteriori misure di prevenzione deve essere assicurata entro la scadenza del triennio di vigenza del Piano.

Elenco delle attività sensibili, con la relativa descrizione, a maggior rischio corruzione per l'Ente :

- 1) Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti con soggetti pubblici privati ai quali si perviene mediante gare per la vendita di beni: si tratta dell'attività di vendita a soggetti pubblici o privati di beni prodotti dall'azienda agricola dell'Ente;
- 2) Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per l'approvvigionamento di beni/servizi mediante gare; si tratta dell'attività di espletamento delle gare per la selezione dei fornitori di beni per l'attività assistenziale ed agricola;
- 3) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività dell'Ente, per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette, degli adempimenti in materia previdenziale, assicurativa, fiscali, delle previsioni contenute nella normativa vigente in materia di sicurezza e dell'igiene sul lavoro;
- 4) Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziari;
- 5) Gestione dei rapporti con il Revisore dei conti;
- 6) Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze;

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili viene affidata a soggetti esterni all'Ente occorre che sia prevista:

- sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obbligano a rispettare i principi contenuti nella Normativa Anticorruzione;
- la comunicazione circa l'avvenuta adozione o meno da parte dello stesso fornitore di un modello di organizzazione nel rispetto delle Norme Anticorruzione;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;

- la facoltà dell'Ente di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

TITOLO II

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Paragrafo 5

(Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione)

1. Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato nell'unico dirigente dell'Ente. L'incarico avrà la durata di anni tre se non verrà specificato altrimenti nel provvedimento di nomina. Lo svolgimento delle funzioni non comporta alcun compenso se non nell'ambito della retribuzione di risultato così come definita dalla normativa vigente. Le funzioni non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.
3. Il nominativo del responsabile è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione:
 - a) propone al Consiglio di Amministrazione il Piano triennale della prevenzione della corruzione;
 - b) definisce procedure per la formazione dei dipendenti;
 - c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità;
 - d) propone modifiche al Piano anche in corso di vigenza qualora se ne ravvisi la necessità;
 - e) verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
 - f) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ente e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
 - g) segnala al C.d.A. eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
 - h) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
 - i) presenta comunicazione alla competente Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;
 - l) riferisca al C.d.A. sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
5. Al Responsabile della prevenzione della corruzione si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1 commi 12 e seguenti della legge n.190/2012.
6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di

correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

7. Tutti dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Paragrafo 6

(Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione)

6.1 Conflitto di interesse

In base a quanto richiesto dalla legge 190/2013 l'Ente adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione sia nella fase di formazione che in quella di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte al rischio.

Le singole attività a rischio di corruzione sono elencate al paragrafo 4.

E' richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al dirigente .

6.2 Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs n.39 del 2013

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dipendenti dell'Ente

L'accertamento avviene al momento del conferimento di un incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato allegata all'atto di conferimento pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, contesta all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila perché siano adottate le misure conseguenti.

6.3 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo ai dipendenti dell'Ente o a soggetti esterni a cui l'Ente intende conferire un incarico.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs n.39/2013

6.4 Obblighi di informazione

I dipendenti informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può tenere conto di eventuali segnalazioni provenienti da soggetti portatori di interessi esterni alla Società purchè non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Paragrafo 7

(Formazione e Comunicazione)

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione deve predisporre tutte le iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione a cui avviare i dipendenti dell'Ente addetti alle aree di più elevato rischio di corruzione. Il Piano formativo che ne deriverà sarà inserito nell'aggiornamento del presente Piano.

L'Ente, per dare efficace attuazione al Piano, ha previsto una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

Obiettivo dell'Ente è quello di comunicare i contenuti e i principi del Piano non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che operano -anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni dell'Ente.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni del Piano.

L'attività di comunicazione e formazione in materia di corruzione sarà supervisionata dal responsabile della prevenzione della corruzione.

L'attività di comunicazione dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengono rapporti di collaborazione contrattualmente regolati.

Paragrafo 8

(Sistema disciplinare)

L'Ente adotterà un modello corrispondente ai contenuti minimi della Normativa Anticorruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione provvederà alla segnalazione per gli opportuni provvedimenti della violazioni accertate in materia di corruzione.

Misure nei confronti del personale dipendente

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti al direttore/segretario dell'Ente.

Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione ad eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per l'Ente del comportamento illecito.

Le sanzioni che si possono applicare sono le seguenti:

1. a) la censura, che è una riprensione per iscritto;
2. b) la multa che può elevarsi fino all'importo di una giornata;
3. c) la sospensione dal servizio, per una durata che può estendersi a 15 giorni od in caso di recidiva entro due mesi fino a 20 giorni
4. d) la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabili aumenti periodici dello stesso stipendio o paga;
5. e) la retrocessione;
6. f) la destituzione

E' fatta in ogni caso salva la facoltà dell'Ente di agire per il risarcimento dei danni.

Misure nei confronti dei dirigenti

Il dirigente dell'Ente, nello svolgimento della propria attività professionale, ha l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Piano e nella Normativa Anticorruzione.

Sono da considerarsi sanzionabili:

1. omettere di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente;
2. non provvedere a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l'adempimento degli obblighi di cui al Piano, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficaci il Piano;
3. non provvedere a segnalare all'Organismo di Vigilanza al RPC criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
4. incorrere egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Piano.

Misure nei confronti degli amministratori e del revisore dei conti

Le misure nei confronti degli amministratori che violano le disposizioni delle regole di comportamento del Piano e della Normativa Anticorruzione.

Misure nei confronti del RPC

L'amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria nell'ipotesi di negligenza e/o imperizia del RPC nel vigilare sulla corretta applicazione del Piano e sul suo rispetto e nel non avere saputo individuare casi di violazioni allo stesso procedendo.

